

REGOLAMENTO (CEE) N. 868/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1987

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83⁽⁶⁾ ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supple-

mentari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 564/68⁽⁸⁾, (CEE) n. 998/68⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 2260/69⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, e (CEE) n. 1570/71⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.⁽⁴⁾ GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.⁽⁸⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.⁽⁹⁾ GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.⁽¹⁰⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.⁽¹¹⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.⁽¹²⁾ GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1987, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Origine dell'importazione
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : b) non nominati	10,00	origine : Repubblica democratica tedesca (*)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. Carcasse intere o mezzene	12,00	origine : Repubblica democratica tedesca (*)
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : B. Grasso di maiale	10,00	origine : Svezia, Ungheria o Cecoslovacchia
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : A. Strutto ed altri grassi di maiale : II. altri	5,00	origine : Repubblica democratica tedesca (*) o Ungheria

(*) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono